



COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 2 del 15-01-2026

Oggetto: L.r. 19/12/2023, n. 36 "disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e disposizioni diverse". Ottemperanza ai sensi dell'art.4 comma 1 con le modalità riportate

L'anno duemilaventisei giorno quindici del mese di gennaio alle ore 19:00 in Tiggiano, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e in carica:

MARTELLA Maria Antonietta	P	RICCHIUTO Maria Lucia	P
MORCIANO Ippazio Antonio	P	DE FRANCESCO Fabio	P
RIZZINI GIANVITO	P	MARTELLA Silvia	P
RICCHIUTO Christian	P	DE FRANCESCO Assunta	P
NEGRO Giuseppe	P	SERAFINO Stefano	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

ASSESSORI ESTERNI (art.25,c.3 dello Statuto Comunale)	
RIZZO MARCO	
NUCCIO ANTONELLA	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza dott. Giacomo Cazzato in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Andrea Alessio.

Il presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 12-01-2026

Il Responsabile del servizio

F.to **Biagio Martella**

Oggetto: L.r. 19/12/2023, n. 36 "disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e disposizioni diverse". Ottemperanza ai sensi dell'art.4 comma 1 con le modalità riportate nella relazione allegata.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno riguardante l'adozione da parte del Consiglio dello schema della relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa). Evidenzia che tale strumento è importante per la comunità perché volto alla rigenerazione urbana e alla semplificazione degli altri strumenti urbanistici. Precisa che la deliberazione odierna è stata preceduta da due sedute delle commissioni consiliari: la prima in data 04.07.2025 nella quale sono state convocate le Commissioni consiliari 1° e 2°

congiuntamente e dalla cui discussione sono emerse alcune ipotesi come quella di incentivare la delocalizzazione delle zone di pregio paesaggistico in zone B o C, quella di incrementare la volumetria delle zone E fermo restando che per esse non sarà comunque possibile il cambio d'uso, e infine, quella di applicare la disciplina prevista nella DGR n. 1962/2022 per le zone che pur non essendo B o C rientrano in piani di rigenerazione urbana o nel D.P.P.; la seconda seduta della sola 1° Commissione consiliare, quella competente per materia, si è tenuta in data 10.12.2025 e all'unanimità si è auspicato che il Piano prima dell'approvazione consiliare venga portato adeguatamente a conoscenza dei tecnici del settore locali. Cosa quest'ultima, evidenza, che è già stata fatta in quanto la bozza del piano è stato già inviata ai tecnici cittadini.

Il Sindaco evidenzia che proprio a seguito di questo percorso partecipato che ha portato alla proposta di delibera odierna non si spiega l'emendamento presentato dal gruppo consiliare di minoranza.

Interviene la Consigliera Silvia Martella ed illustra le ragioni che hanno portato il gruppo a presentare l'emendamento precisando che esso non mette in discussione il Piano Casa né la L.R. 36/2023, che essi ritengono legittima e pienamente applicabile. L'intenzione è quella di chiedere se in un Comune privo di PUG e regolato da un Piano di Fabbricazione datato, l'applicazione degli incentivi volumetrici possa avvenire secondo criteri generali e transitori e validi fino all'adozione del PUG.

In questo modo, continua, si dovrebbe evitare che scelte di fatto pianificatorie siano assunte attraverso singoli procedimenti edilizi, garantendo coerenza, trasparenza e omogeneità nelle decisioni.

L'emendamento, chiarisce, non introduce vincoli né rallenta i procedimenti autorizzativi. Gli uffici tecnici mantengono piena autonomia nell'applicazione pratica degli incentivi, ma al contempo avrebbero l'ausilio di linee guida generali che rendono le loro scelte più sicure, coerenti e difendibili.

Per questi motivi la Consigliera Martella confida che la maggioranza possa condividere il senso e l'equilibrio dell'emendamento, accogliendo le integrazioni proposte, che non modificano la normativa né bloccano alcun procedimento, consentono al Consiglio di svolgere un ruolo più consapevole e trasparente e favoriscono una gestione uniforme e sostenibile degli incentivi volumetrici, fino all'adozione del PUG.

Interviene il Consigliere Rizzini evidenziando che il documento presentato dalla Minoranza non può essere classificato come un emendamento, ma al più una dichiarazione di voto. Infatti, continua con un emendamento si devono presentare modifiche, integrazioni, sostituzioni puntuali della proposta oggetto di discussione, e l'emendamento in questione non ha nulla di tutto ciò, e perciò ritiene che esso non possa essere oggetto di voto.

Interviene il Consigliere Morciano che legge il quarto comma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, che dà la definizione di emendamento, e sottolinea la discrasia tra la stessa e l'emendamento di fatto presentato dai Consiglieri di minoranza, chiedendo al Presidente di valutare l'improcedibilità del voto riguardo all'emendamento in esame.

La Consigliera De Francesco chiede un rinvio della votazione per meglio approfondire l'argomento.

Continua il Consigliere Morciano e precisa che successivamente all'adozione del Piano casa, a seguito dell'approvazione della presente proposta di delibera, esso verrà pubblicato e ognuno potrà presentare osservazioni che saranno poi valutate dal prossimo Consiglio che si esprimerà in via definitiva sullo stesso. Perciò, invita i Consiglieri di minoranza qualora lo ritenessero opportuno di presentare delle osservazioni sul regolamento c.d. Piano Casa oggi oggetto di adozione che saranno valutate dal Consiglio prima di procedere all'approvazione definitiva.

Il Presidente visto l'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale e sentito il Segretario sul punto dichiara che l'emendamento per come presentato dai consiglieri di minoranza non può essere messo ai voti.

Interviene la Consigliera Silvia Martella e esprime diverse perplessità rispetto al mancato accoglimento, da parte della maggioranza, delle proposte del Gruppo di minoranza, in quanto il testo presentato costituisce una proposta emendativa aggiuntiva e transitoria, finalizzata a garantire maggiore chiarezza e tutela per i tecnici comunali, per il Consiglio e per i cittadini, e non una semplice osservazione, come i Consiglieri di maggioranza hanno sostenuto.

Legge anch'essa l'art. 26, 4° comma del Regolamento del Consiglio comunale, precisando che tale norma resta interpretabile. Prende atto, tuttavia, che la maggioranza ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento per ragioni formali e si riserva di approfondire ulteriormente la questione anche sotto il profilo normativo. Conclude sostenendo che tale valutazione, tuttavia, non incide sulla fondatezza delle questioni poste nel merito. Preannuncia che il contenuto dell'emendamento sarà comunque riproposto anche sotto forma di osservazioni nei tempi previsti a seguito dell'adozione del Piano casa.

Infine, dichiara che per tali motivi il gruppo di minoranza sceglie l'astensione, ritenendo legittima l'applicazione della legge regionale, ma incompleta l'impostazione comunale, che non introduce criteri né strumenti di monitoraggio in un Comune privo di PUG.

Interviene il Presidente che passa la Parola all'Arch. Martella responsabile della 3° Area dell'Amministrazione Comunale il quale espone in maniera più dettagliata il procedimento di

approvazione della Relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa). In particolare, evidenzia che dopo l'adozione consiliare la suddetta relazione sarà pubblicata e depositata presso la segreteria comunale, sull'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione e potrà proporre osservazioni. Successivamente a tale periodo, in caso di osservazioni si procederà alla valutazione delle stesse e successivamente esse saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio, in seguito a tale delibera o in caso di assenza di osservazioni l'Ufficio competente procederà ad attivare la procedura per la verifica di non assoggettabilità a VAS per il tramite della piattaforma regionale. Infine, si procederà all'approvazione definitiva della variante urbanistica secondo quanto previsto dalla relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa) per come eventualmente modificata. A questo punto, il Presidente constatato che non vi sono ulteriori interventi indice la votazione e si esprimono in senso favorevole tutti i Consiglieri di maggioranza presenti mentre si astengono tutti i Consiglieri di minoranza presenti. Allo stesso modo i Consiglieri votano per l'immediata eseguibilità ossia in senso favorevole tutti i Consiglieri di maggioranza presenti, mentre tutti i Consiglieri di minoranza presenti si astengono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La Regione Puglia ha approvato il "Piano per la Casa e l'Abitare" per il triennio 2023–2025 con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1962 del 22 dicembre 2022;

Il Comune di Tiggiano intende recepire e applicare le disposizioni previste dalla normativa regionale, promuovendo interventi compatibili con le esigenze urbanistiche e paesaggistiche locali;

Considerato che:

- la predisposizione del Piano Casa richiede la redazione di elaborati tecnici e normativi, nonché un'attività di analisi urbanistica, che necessita del supporto di un tecnico abilitato con competenze specifiche;
- l'attività rientra tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale volte alla rigenerazione urbana e alla semplificazione degli strumenti urbanistici;
- la trattazione del regolamento del Piano Casa deve essere oggetto di specifica deliberazione del Consiglio comunale, al fine di consentire un approfondito e partecipato esame istruttorio da parte dell'organo competente;
- con delibera di giunta n. 62 del 14.05.2025 si è deliberato di fornire indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica di provvedere, al fine di favorire interventi di riqualificazione edilizia, alla progettazione ed elaborazione del Piano Casa comunale, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in vigore valutando l'opportunità di avvalersi del supporto del tecnico abilitato con competenze specifiche. Gli si è demandato, altresì, di adottare ogni successivo adempimento gestionale, amministrativo e contrattuale necessario alla realizzazione dell'attività progettuale stessa;
- in attuazione di tale delibera l'Arch. Biagio Martella responsabile dell'area III "Assetto del Territorio e sviluppo economico" con determina n. 161 del 06.06.2025 affidava, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e art. 7 D.lgs. n. 165/2001, l'incarico professionale per la stesura del Piano Casa (della relazione tecnica accompagnatoria alla Delibera di Consiglio di cui all'art. 4 c. 1 della L.R. Puglia 36/2023 e ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della L.R. Puglia 20/2001 e gli eventuali allegati che dovessero risultare necessari) all'Architetto Pianif. Sara Durante;
- in data 04.07.2025 sono state convocate le Commissioni consiliari 1° (Bilancio, Finanze, Ambiente, Urbanistica, Territorio e Programmazione) e 2° (Assistenza e Sicurezza Sociale, Cultura, Sport, Turismo, Partecipazione) congiuntamente per discutere sul seguente Ordine del giorno "Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa - Attuazione" erano presenti alla discussione anche il Responsabile comunale dell'Area III e l'Arch. Durante incaricato di redigere il Piano Casa. Dalla discussione è emersa la possibilità di incentivare la delocalizzazione delle zone di pregio paesaggistico in zone B o C, possibilmente anche offrendo vantaggi fiscali. La possibilità di incremento volumetrico delle zone E fermo restando che per esse non sarà comunque possibile il cambio d'uso. Infine, si è tratteggiata la possibilità di applicare la disciplina prevista nella DGR n. 1962/2022 per le zone che pur non essendo B o C rientrano in piani di rigenerazione urbana o nel D.P.P.;

- con nota del 26.09.2025 l'Architetto incaricato inviava la relazione tecnica oggetto dell'affidamento su indicato al Responsabile dell'area III;
- in data 10.12.2025 è stata convocata la 1° Commissione consiliare (Bilancio, Finanze, Ambiente, Urbanistica, Territorio e Programmazione) per la discussione del Piano casa redatto dall'Arch. Durante. All'unanimità si è auspicato che il Piano prima dell'approvazione consiliare venga portato adeguatamente a conoscenza dei tecnici del settore locali;
- in attuazione di tale delibera con nota prot. n. 7761 del 15.12.2025 il Sindaco ha inviato in anteprima ai tecnici locali lo schema della relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa), in vista dell'adozione consiliare dell'elaborato;
- con nota del 08.01.2026 il Responsabile dell'Area III Arch. Martella ha inviato la bozza revisionata del Regolamento Piano Casa all'Arch. Durante;
- L'Arch. Durante con nota n. prot. 179 del 12.01.2026 ha inviato in via definitiva la relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa);

Considerato che scopo della deliberazione comunale è l'individuazione mediante perimetrazione delle zone

omogenee, individuate tra quelle definite dal D.M. n.1444/1968 e dal P.R.G. vigente comunale come zone B e C ed anche, eventualmente, D e F interamente intercluse nelle zone B e C, e zone E, ove consentire l'applicazione della norma in argomento;

Considerato che le zone interessate dal regolamento Piano casa e quindi dalla conseguente variante urbanistica sono già individuate nel PDF, si allega alla presente a fini esplicativi la tav. 5 del P.d.F vigente;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla adozione dello schema della relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa) allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Di stabilire per quanto attiene a quanto disposto dall'art. 3, let. e) della L. r. n. 36/2023: *"ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel D.M. 1444/1968, in alternativa alla cessione, i Comuni possono consentire la **monetizzazione delle aree a standard**. Le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della presente legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR "La rete ecologica regionale" e "Il patto città campagna", che la suddetta monetizzazione sarà pari ad € 60,00 (euro sessanta) al metro quadro di area da cedere;*

Di stabilire che in caso di monetizzazione di applicare lo standard di legge pari 18 metri quadrati per ogni abitante insediabile. dovrà versarsi al Comune l'importo;

Di stabilire per quanto attiene a quanto disposto dall'art. 3, 6° comma della L. r. n. 36/2023: *"In caso di impossibilità a reperire gli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico comunale, il Comune può prevedere la monetizzazione di dette aree calcolandone l'importo sulla base del volume incrementato, per gli interventi di ampliamento, e sulla volumetria totale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Tali risorse sono vincolate alla realizzazione e alla manutenzione di parcheggi pubblici.",* che la suddetta monetizzazione sarà pari ad € 65,00 (euro sessantacinque) al metro quadro di area da cedere;

Pertanto i parametri di monetizzazione stabiliti precedentemente con delibera consiliare n. 57 del 23.11.2009 sono sostituiti da quelli sopra indicati a partire dall'approvazione definitiva del presente Regolamento sul Piano Casa;

Considerato che:

- le zone B e C sono caratterizzate da un'edilizia di scarsa qualità costruttiva, in termini prestazione energetica, sismica, di qualità dei materiali e dello stato manutentivo, oltre ad impoverimento dei caratteri identitari;
- lo stato di degrado e la presenza di immobili non utilizzati è piuttosto omogeneo in tutte le zone, senza significative differenze;

- il Comune di Tiggiano presenta aree sottoposte a vincolo paesaggistico e, comunque, sottoposte agli indirizzi di tutela previsti dal vigente PPTR della Regione Puglia;
- è allegata alla presente una planimetria con indicazioni delle aree di applicazione della presente norma;
- la presente legge si applica in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, fatto salvo i premi volumetrici;

Preso atto che nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2-bis del DPR 380/2001, la deroga ai succitati parametri è operata per mezzo di una variante allo strumento urbanistico generale comunale. In virtù di quanto previsto dall'art. 4 della LR 36/2023, infatti, il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 2 "è subordinato all'approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20". L'art. 12 della LR 20/2001 disciplina, per l'appunto, le varianti agli strumenti urbanistici comunali; il comma 3 di detto articolo disciplina, in particolare, le varianti non soggette ad approvazione regionale (per i piani redatti ai sensi della LR 56/1980) o a verifica di compatibilità regionale, provinciale o metropolitana (per i piani redatti ai sensi della LR 20/2001). Tuttavia prima dell'approvazione definitiva della variante dovrà essere attivata la procedura per la verifica di non assoggettabilità a VAS per il tramite della piattaforma regionale dedicata;

Visti:

Il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare gli artt. 42 e 48;
 Il D.P.R. n. 380/2001;
 La Legge regionale n. 20/2001;
 La legge regionale n. 36 del 2023;
 Il D.G.R. n. 1962 del 22 dicembre 2022 "Piano per la Casa e l'Abitare";
 Lo Statuto comunale;
 Il Regolamento del Consiglio Comunale;
 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli (Gruppo di maggioranza) espressi nelle forme di legge e n. 3 astenuti (Gruppo di minoranza)

DELIBERA

- 1) **di ritenere** la narrativa sopra riportata quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che, ai fini dell'applicabilità della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 e altre norme richiamate, valgono le definizioni e precisazioni, rivenienti dalla normativa di riferimento;
- 3) **di individuare** come ambito di applicazione della legge regionale n. 36/2023 i contenuti della relazione predisposta all'uopo dal tecnico incaricato arch. Sara Durante, acquisita agli atti del Comune il 12/01/2026 con n. prot. 179 e, quello individuato dalle zone omogenee indicate dal PRG vigente, come B e C, meglio riportato nella planimetria allegata;
- 4) **di consentire** l'applicazione della legge in argomento, al fine di perseguire i fini della norma, anche nelle zone E secondo le modalità previste al punto 4 della legge;
- 5) **di consentire** gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con ampliamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione e approvato con deliberazione CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 16 del 30/07/2024 della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, ovvero della disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui al medesimo codice.";
- 6) **di prendere atto** che interventi previsti dalla citata legge sono consentiti anche in sopraelevazione, nel rispetto delle distanze e delle altezze massime previste dalla disciplina urbanistica comunale vigente, fermo restando quanto previsto dalla legge per gli interventi di ricostruzione;
- 7) **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce variazione allo strumento urbanistico generale in vigore, con il procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), che così recita *"La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici"*

generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge, poiché la variazione deriva da:omissis.....modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457", implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

- 8) **di dare atto**, conseguentemente a quanto stabilito all'art. 5 della L. r. n. 36/2023 che, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera c, delle N.T.A., allegate al P.P.T.R., la presente variante allo strumento urbanistico non necessita di parere di compatibilità paesaggistica. di cui allo stesso articolo 96 delle N.T.A.;
- 9) **di stabilire** che nel rispetto di quanto disposto dagli strumenti di valorizzazione del paesaggio approvati dal PPTR, verranno riconosciuti gli incentivi previsti dall'art. 2 della LR nella misura prevista dal comma 3 lettera b) e d) dello stesso articolo per gli edifici ubicati nelle Zone E. A tal fine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lettere d) per evitare l'aumento delle superfici impermeabili sarà consentito compensare le eventuali superfici in ampliamento con eliminazioni di piazzali impermeabili e con la realizzazione di volumi in sopraelevazione con altezze complessive che non devono tuttavia superare quanto stabilito dalle Norme sovraordinate;
- 10) **di adottare** la relazione tecnica necessaria per l'ottemperanza alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (c.d. Piano Casa) ai sensi dell'art. 4, 1° comma della legge stessa, allegata alla presente delibera della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatta dall'Arch. Sara Durante;
- 11) **di stabilire** per quanto attiene a quanto disposto dall'art. 3, let. e) della L. r. n. 36/2023: "ai fini del rispetto delle prescrizioni previste nel D.M. 1444/1968, in alternativa alla cessione, i Comuni possono consentire la monetizzazione delle aree a standard. Le somme rivenienti dalla monetizzazione saranno vincolate e utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di aree a standard e per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in coerenza con le finalità della presente legge e con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle linee guida del PPTR "La rete ecologica regionale" e "Il patto città campagna", che la suddetta monetizzazione sarà pari ad € 60,00 (euro sessanta) al metro quadro di area da cedere;
- 12) **di stabilire** che in caso di monetizzazione di applicare lo standard di legge pari 18 metri quadrati per ogni abitante insediabile. dovrà versarsi al Comune l'importo;
- 13) **di stabilire** per quanto attiene a quanto disposto dall'art. 3, 6° comma della L. r. n. 36/2023: "In caso di impossibilità a reperire gli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), da dimostrarsi mediante relazione asseverata da parte del tecnico comunale, il Comune può prevedere la monetizzazione di dette aree calcolandone l'importo sulla base del volume incrementato, per gli interventi di ampliamento, e sulla volumetria totale, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Tali risorse sono vincolate alla realizzazione e alla manutenzione di parcheggi pubblici.", che la suddetta monetizzazione sarà pari ad € 65,00 (euro sessantacinque) al metro quadro di area da cedere;
- 14) **di disporre** il deposito e la pubblicazione degli atti, dal giorno della pubblicazione della presente delibera presso la segreteria comunale, l'Albo Pretorio e l'opposita sezione dell'Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione e potrà proporre osservazioni;
- 15) **di disporre** che successivamente al periodo di cui al punto precedente in caso di osservazioni si procederà alla valutazione delle stesse e successivamente esse saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio;
- 16) **di disporre** che a seguito della eventuale delibera di cui al punto precedente o in caso di assenza di osservazioni l'Ufficio competente procederà ad attivare la procedura per la verifica di non assoggettabilità a VAS per il tramite della piattaforma regionale meglio esplicitata in premessa;
- 17) **di stabilire** che all'esito di quanto disposto ai punti precedenti si procederà all'approvazione definitiva della variante urbanistica secondo quanto previsto dalla relazione relativa alla Legge della Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 36 (Regolamento edilizio sul c.d. Piano Casa) come eventualmente variata;
- 18) **di stabilire** con separata votazione la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Pertanto il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli (Gruppo di maggioranza) espressi nelle forme di legge e n. 3 astenuti (Gruppo di minoranza)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
F.to dott. Giacomo Cazzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Andrea Alessio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 26-01-2026

Tiggiano, li 26-01-2026

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Andrea Alessio

E' copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Il Segretario Comunale

Tiggiano, li

Andrea Alessio.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-01-2026 :

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione , (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 c., D.Lgs. 267/2000);

Il Segretario Comunale

Tiggiano, li 15-01-2026

F.to Andrea Alessio